



COMUNITA' MONTANA ALTA VAL DI CECINA

Via Roncalli 38 - 56045 Pomarance (PI)

Telefono 0588/62003 Fax 0588/62700

E-mail comunitamontana@cm-valdicecina.pisa.it

Settore tecnico

L.R. 39/00 Art. 70 ter Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco.

COMUNICAZIONE.

La Comunità Montana Alta Val di Cecina, sulla base di una apposita convenzione per conto dei Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., Monteverdi M.mo, Pomarance e Volterra e sulla base di quanto indicato all'art. 70 ter della L.R. n. 39/2000 e s.m. "Legge Forestale della Toscana" ha assunto la gestione associata relativa alla realizzazione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco

RENDE NOTO

Che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 487 del 03.08.2010 sono stati pubblicati gli elenchi provvisori delle aree da includere nel catasto dei boschi e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi da incendio, relativamente agli **anni 2008 e 2009**, per l'imposizione dei relativi vincoli previsti dalla normativa vigente, suddiviso per ciascun comune.

Per informazioni Settore Tecnico della Comunità Montana Alta Val di Cecina Via Roncalli, 38 56045 Pomarance (PI) Telefono 0588 62003 Fax 0588 62700 e-mail: Giannoni@cm-valdicecina.pisa.it

Detto elenco è consultabile per giorni 30 a partire dal 16 Agosto 2010:

all'albo della Comunità Montana, sul sito web della Comunità Montana: www.cm-valdicecina.pisa.it,

all'albo pretorio dei Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., Monteverdi M.mo, Pomarance e Volterra

Normativa

L'elenco delle aree candidate a essere inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco, comprende le aree boscate colpite da incendio e le aree a pascolo entro i 50 metri dalle precedenti aree boscate.

Nelle aree elencate, se inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco saranno vietate le seguenti attività (ai sensi dell'art. 76 c 4, 5, 6 e 7 della Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche e integrazioni di seguito riportati) - Estratto art. 76 L.R. 39/2000:

Comma 4) Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.

Comma 5) Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

Comma 6) Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

Comma 7) Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Pomaranca, li 03.08.2010

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Barsacchi)